



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 gennaio 2012 (19.01)
(OR. en)**

18436/11

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0090(COD)**

**CODEC 2393
INF 220
API 97
JUR 598
PE 558**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione)
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 12-15 dicembre 2011)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Michael CASHMAN (S&D - UK) ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione contenente 69 emendamenti (emendamenti 1-69) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Inoltre, il gruppo politico PPE ha presentato 23 emendamenti (emendamenti 70-92).

II. DISCUSSIONE

Il relatore, Michael CASHMAN (S&D - UK), ha aperto la discussione e:

- ha sottolineato che il regolamento verte sul presupposto della democrazia, in quanto l'accesso ai documenti, secondo la Carta dei diritti fondamentali, è essenziale per i cittadini e, pertanto, le deroghe devono essere rigorosamente definite e giustificate, dato che soltanto con la trasparenza è possibile che i cittadini partecipino al processo democratico.
- ha considerato che deputati, Commissione e Consiglio dei ministri siano tenuti a rendere conto, ma che, svolgendo riunioni a porte chiuse, il Consiglio si sia posto in contrasto con tale obbligo avvalorando al contempo il mito mediatico in base a cui Bruxelles imporrebbe ai governi nazionali misure impopolari.

Maroš ŠEFČOVIČ, vicepresidente della Commissione:

- ha sottolineato che l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione è per i cittadini un diritto importante, ma che al contempo sono in gioco altri diritti fondamentali, come la vita privata dell'individuo o la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e che nessuno di tali diritti può vantare di prevalere sugli altri;
- ha rammentato che non si è compiuto alcun reale progresso da quando il relatore presentò una prima relazione due anni e mezzo fa e il Parlamento europeo decise di non votare sul progetto di risoluzione legislativa e di rinviare la relazione alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, mentre intanto l'entrata in vigore del trattato di Lisbona imponeva l'estensione del campo di applicazione a tutte le istituzioni, organismi, uffici e agenzie, una questione di cui la Commissione si è occupata con una proposta a sé stante, trattandosi di un obbligo giuridico a norma dei trattati;
- ha deplorato che questo pragmatico e costruttivo approccio in due fasi non sia stato seguito dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, dato che la relazione in effetti fonde le due proposte della Commissione. Ciò significa che l'effettiva creazione del nuovo diritto per i cittadini, quale previsto dal trattato di Lisbona, verrà differita finché le tre istituzioni concordino un riesame integrale del regolamento;

- ha fatto presente che numerosi emendamenti non possono essere accettati dalla Commissione essendo necessario prevedere un grado sufficiente di flessibilità, dato che questo corpus di norme comune è destinato a numero piuttosto elevato di organismi molto diversi per mandati e competenze, ad esempio prevedendo una deroga che consenta di rifiutare l'accesso a documenti legislativi, evitando così di accordare l'accesso a progetti iniziali di normativa e a pareri giuridici e mantenendo quindi per le istituzioni uno spazio di riflessione, ovvero tutelando la consulenza legale e i dati personali o i documenti sensibili oltre il termine di 30 anni;
- ha sottolineato che l'obiettivo finale della divulgazione è l'interesse pubblico, e non l'abuso da parte di lobbisti o studi legali intenzionati a ottenere informazioni utili ai loro interessi privati, oltre all'esigenza di una migliore tutela delle risorse pubbliche, dato che le richieste riguardano prevalentemente fascicoli molto voluminosi;
- ha considerato che un consistente numero di emendamenti riguarda disposizioni del regolamento che la Commissione non ha proposto di modificare nella presente opera di rifusione, e che pertanto il margine lasciato al legislatore per modifiche sostanziali è vincolato a seguire le parti incluse nella proposta della Commissione come da accordi fra le tre istituzioni;
- ha ribadito che il regolamento rientra nella politica dell'UE in materia di trasparenza e che si può fare molto al di là della normativa ufficiale (migliorare i registri, la facilità d'uso e l'accessibilità, ottimizzare la diffusione dei documenti e la rapidità della loro pubblicazione), dato che il vero obiettivo della trasparenza è avvicinare le istituzioni ai cittadini attraverso una politica dell'informazione attiva.

Intervenendo a nome della commissione per gli affari costituzionali, la vicepresidente Anneli JÄÄTTEENMÄKI (ALDE - FI) si è rammaricata del fatto che il gruppo PPE non abbia appoggiato la relazione ed ha chiarito che il trattato di Lisbona ha dato risalto alla trasparenza senza però che ciò abbia ancora avuto attuazione.

Parlando a nome della commissione per le petizioni, Ágnes HANKISS (PPE - HU), pur plaudendo alla promozione della trasparenza, specialmente in tempi di crisi, ha sottolineato che le buone intenzioni non bastano e che devono essere equilibrati i diritti fondamentali.

Intervenendo a nome del gruppo PPE, Renate SOMMER (PPE - DE):

- ha ritenuto che la relazione non sia accettabile in quanto essa va ben al di là dei suoi obiettivi, specialmente perché è in contrasto con la protezione dei dati;
- ha sottolineato che le informazioni sensibili e i dati personali diverrebbero di pubblico dominio;
- ha ribadito che la divulgazione di documenti non concerne soltanto i documenti in se stessi, ma anche le informazioni divulgate che, come previsto nella relazione, riguarderebbero triloghi in corso, equivalendo dunque ad invitare i lobbisti al negoziato.

Intervenendo a nome del gruppo S&D, Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ (S&D - SK) ha chiarito che la trasparenza è di importanza essenziale e che la Commissione non ha tenuto il trattato di Lisbona in sufficiente considerazione.

Intervenendo a nome del gruppo ALDE, Sonia ALFANO (ALDE - IT) ha ringraziato il relatore ed ha fatto presente che il suo gruppo voterà a favore poiché la trasparenza è un diritto fondamentale a norma sia della Carta dei diritti fondamentali sia dei trattati.

Intervenendo a nome del gruppo Verts/ALE, Judith SARGENTINI (Verts/ALE - NL) ha affermato che la democrazia ha bisogno della trasparenza, che adesso fa parte del processo decisionale, e che le porte chiuse fomentano l'euroscetticismo.

Intervenendo a nome del gruppo ECR, Tadeusz CYMAŃSKI (ECR - PL) si è detto favorevole all'aumento della trasparenza poiché essa consente una migliore comprensione del processo legislativo dell'UE, pur sottolineando che non occorre alcun supplemento di burocrazia e che talune informazioni sensibili dovrebbero essere protette.

Intervenendo a nome del gruppo GUE/NGL, Cornelis de JONG (GUE/NGL - NL) ha appoggiato la relazione, per la ricerca da parte del relatore di un approccio più solido nell'interesse dei cittadini, e ha auspicato che si trovi un accordo.

Intervenendo a nome del gruppo NI, Auke ZIJLSTRA (NI - NL) ha sottolineato che la trasparenza è necessaria alla democrazia ed è un principio di base del trattato di Lisbona.

Simon BUSUTTIL (PPE - MT) ha rammentato che le istituzioni UE sono già tra le più trasparenti in tutta l'Unione europea e che la relazione in questione non arrecherà ulteriore trasparenza dato che, una volta resi pubblici i verbali delle riunioni di negoziato, nessuna delle parti partecipanti alle trattative sarà disposta ad adottare un approccio flessibile per timore che quanto da essa affermato sia riportato in pubblico e indebolisca la sua posizione negoziale.

Il relatore, Michael CASHMAN, è intervenuto dichiarando che, a suo parere, il gruppo PPE non ha letto nella sua integralità il regolamento, che prevede verifiche ed equilibri.

Gerald HÄFNER (Verts/ALE - DE), Tanja FAJON (S&D - SV), Angelika WERTHMANN (NI - AT), Vilija BLINKEVIČIŪTĒ (S&D - LT), Margrete AUKEN (Verts/ALE - DK), Dimitar STOYANOV (NI - BG), Phil PRENDERGAST (S&D - IR), Monica Luisa MACOVEI (PPE - RO), Marita ULVSKOG (S&D - SE), Anna Maria CORAZZA BILDT (PPE - SE), Andrew Henry William BRONS (NI - UK) e Nicole SINCLAIRE (NI - UK) si sono dichiarati a favore della relazione.

Hubert PIRKER (PPE - AT), Elena BĂSESCU (PPE - RO) e Jaroslav PAŠKA (EFD - SK), si sono dichiarati a sfavore.

Anna ZÁBORSKÁ (PPE - SK) si è detta contraria alla relazione ed ha dichiarato che andrebbe tenuto a mente il precedente costituito dalla direttiva sul congedo di maternità, per la quale la portata delle modifiche apportate del Parlamento europeo alla proposta della Commissione fu tale da rendere impossibile il raggiungimento di un consenso tra le istituzioni¹.

¹ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, 2008/0193(COD). Cfr. docc. 15017/10 e 16145/11.

Maroš ŠEFČOVIČ, vicepresidente della Commissione:

- ha chiarito che una definizione più precisa del termine "documenti" si tradurrebbe in una gestione più sicura e maggiore chiarezza per i cittadini, essendo intesa al trattamento delle richieste di fascicoli in materia di concorrenza presentate da avvocati delle imprese interessate, che non determinano la divulgazione di documenti al pubblico, ma danno luogo a un onere amministrativo e a un'attività di ricerca enormi e sono finalizzate a creare un vantaggio in termini di concorrenza rispetto ai competitori o a eludere l'indagine;
- ha rammentato la necessità di deroghe relative al processo legislativo in modo da disporre del necessario spazio di riflessione;
- ha ribadito che taluni emendamenti avrebbero ricadute sui lavori della Conferenza dei presidenti o sui triloghi in corso, laddove invece le discussioni interne dovrebbero essere franche richiedendo quindi un determinato margine di riservatezza riguardo alle opinioni espresse;
- ha sottolineato che la Commissione continuerà ad operare proattivamente per una maggiore trasparenza, dato che le istituzioni UE e la Commissione sono tra le istituzioni più trasparenti al mondo e, a tale riguardo, potrebbero reggere il confronto con qualsiasi Stato membro dell'Unione europea;
- ha fatto richiamo al registro comune per la trasparenza, con oltre 4 600 imprese repertorate e oltre 22 000 persone iscritte, ed ha chiesto al Parlamento europeo di contribuire a fare registrare un maggior numero di studi legali in siffatto registro, considerata la loro reticenza a farlo, rendendo così un grande servizio alla trasparenza nell'Unione europea;
- si è richiamato all'iniziativa dei cittadini europei quale esempio di come la Commissione europea e le istituzioni UE comunichino con i cittadini.

Il relatore Michael CASHMAN:

- ha affermato che la relazione sancisce le nozioni sia di spazio di riflessione, sia di documenti classificati, e verte su documenti provenienti dagli Stati membri;
- ha ritenuto che l'articolo 4, paragrafi 2 e 7, del regolamento in vigore siano sufficienti garanzie per le cause in materia di concorrenza e per le imprese;
- ha fatto presente che il Garante europeo della protezione dei dati ha giudicato che nella relazione vi sia un perfetto equilibrio riguardo alla tutela della vita privata e delle questioni personali;

- rispondendo ad un quesito in materia di carta blu a norma dell'articolo 149, paragrafo 8, il relatore ha ribadito che, secondo il Garante europeo della protezione dei dati, tenendo conto della sentenza della causa Bavarian, gli emendamenti 10 e 40 equilibrano adeguatamente il diritto alla tutela della vita privata e la protezione dei dati.

Il presidente ha quindi chiuso il dibattito. Inoltre, le deputate Zuzana BRZOBOHATÁ (S&D - CZ) e Erminia MAZZONI (PPE - IT) hanno presentato una dichiarazione scritta ai sensi dell'articolo 149 del regolamento del Parlamento europeo.

III. VOTAZIONE

Nella votazione in plenaria del 15 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti da 1 a 69.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota.

Accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0229),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0184/2008),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 41 e 42,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹,
 - visti l'articolo 87 e l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per le petizioni e della commissione giuridica (A7-0426/2011),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modifiche sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

2. ritiene che la procedura 2011/0073(COD) sia decaduta in seguito all'inclusione nella procedura 2008/0090(COD) del contenuto della proposta della Commissione COM(2011)0137;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio *relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione*

Emendamento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio *che definisce i principi generali e le limitazioni applicabili al diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione*

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) È necessario apportare diverse modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

Emendamento

(1) A seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il diritto di accesso ai documenti riguarda tutte le istituzioni e tutti gli organi e organismi dell'Unione, incluso il Servizio europeo per l'azione esterna, il che rende necessario apportare modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 1049/2001, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione iniziale di detto regolamento nonché della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

¹ *GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) *Questa politica di trasparenza* consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia *e di* rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del *trattato UE* e dalla *carta* dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento

(3) *L'apertura amministrativa* consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia, ***quali enunciati agli articoli da 9 a 12 TUE, nonché il*** rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 *TUE* e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("*la Carta*").

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La trasparenza dovrebbe altresì rafforzare i principi di buona amministrazione in seno alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, come previsto dall'articolo 41 della Carta e dall'articolo 298 TFUE. È opportuno definire di conseguenza le procedure amministrative interne e predisporre adeguate risorse finanziarie e umane per dare attuazione pratica al principio della trasparenza.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) L'apertura amministrativa rafforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'Unione in quanto contribuisce alla conoscenza da parte degli stessi del processo decisionale dell'Unione e dei diritti così loro conferiti. L'apertura amministrativa comporta anche maggiore trasparenza nell'attuazione delle procedure amministrative e legislative.

Emendamento 6

**Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) Sottolineando l'importanza normativa del principio di trasparenza, il presente regolamento rafforza la cultura dello stato di diritto dell'Unione e contribuisce pertanto alla prevenzione dei reati e delle condotte illecite.

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Considerando 4**

Testo della Commissione

Emendamento

(4) I principi generali e i limiti, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso del pubblico ai documenti sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2001, entrato in applicazione il 3 dicembre 2001.

soppresso

Emendamento 8

**Proposta di regolamento
Considerando 5**

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Una prima valutazione dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 figura

soppresso

in una relazione pubblicata il 30 gennaio 2004. Il 9 novembre 2005 la Commissione ha deciso di varare il processo di revisione del richiamato regolamento. Con una risoluzione del 4 aprile 2006, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta di modifica del regolamento. Il 18 aprile 2007 la Commissione ha pubblicato un libro verde con un esame della situazione e ha avviato una consultazione pubblica.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le *limitazioni a norma dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE*.

Emendamento

(6) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definire i principi generali e *le eccezioni a tale diritto motivate da interessi pubblici o privati, che disciplinano tale accesso conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, TFUE e alle disposizioni sull'apertura amministrativa delle istituzioni e degli organi e organismi dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, ogni altra norma in materia di accesso ai documenti dovrebbe conformarsi al presente regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche applicabili unicamente alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea e alla Banca europea per gli investimenti allorché esercitano funzioni non amministrative.*

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) *Con riguardo alla comunicazione dei dati personali, deve sussistere una chiara relazione tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente*

Emendamento

(10) *Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione dovrebbero trattare i dati personali nel rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale*

la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

della persona, quale definito dall'articolo 16 TFUE, nonché dall'articolo 8 della Carta, dalla pertinente normativa dell'Unione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Occorre stabilire norme chiare che disciplinino la divulgazione di documenti provenienti dagli Stati membri e di documenti di terzi usati nell'ambito di procedimenti giudiziari od ottenuti *dalle* istituzioni in forza degli specifici poteri di indagine riconosciuti dal diritto *comunitario*.

Emendamento

(11) Occorre stabilire norme chiare che disciplinino la divulgazione di documenti provenienti dagli Stati membri e di documenti di terzi usati nell'ambito di procedimenti giudiziari od ottenuti *da* istituzioni, **organi od organismi** in forza degli specifici poteri di indagine riconosciuti dal diritto **dell'Unione**.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Si dovrebbe garantire un accesso **più ampio** ai documenti nei casi in cui le istituzioni *agiscono in veste di legislatore, anche in base a competenze delegate*, preservando nel contempo l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni. Nella più ampia misura possibile tali documenti dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

Emendamento

(12) **Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, TFUE**, si dovrebbe garantire un accesso **pieno** ai documenti nei casi in cui, **secondo i trattati**, le istituzioni *esercitano la loro funzione legislativa, nell'esercizio di poteri delegati, ai sensi dell'articolo 290 TFUE, e di competenze di esecuzione, ai sensi dell'articolo 291 TFUE, per l'adozione di misure di portata generale. In linea di principio, i documenti legislativi preparatori e tutte le informazioni connesse, concernenti le varie fasi della procedura interistituzionale, quali i documenti dei gruppi di lavoro del Consiglio, la composizione e le posizioni delle delegazioni degli Stati membri nella loro qualità di membri del Consiglio e i documenti di trilogia in prima lettura, dovrebbero essere resi immediatamente e direttamente accessibili al pubblico su*

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) I testi legislativi dovrebbero essere redatti in modo chiaro e comprensibile ed essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in conformità dell'articolo 295 TFUE e del presente regolamento, concordino prassi legislative più efficaci nonché modelli e tecniche redazionali condivisi da istituzioni, organi e organismi e li pubblichino nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per rafforzare il principio della trasparenza nella progettazione e quello della chiarezza giuridica dei documenti dell'Unione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) I documenti concernenti procedure non legislative, quali misure vincolanti o misure relative all'organizzazione interna, atti amministrativi o di bilancio, ovvero atti di natura politica (come conclusioni, raccomandazioni o risoluzioni), dovrebbero essere facilmente accessibili, per quanto possibile in modo diretto, conformemente al principio di buona

amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quinquies) Per ciascuna categoria di documenti, l'istituzione, l'organo o l'organismo responsabile dovrebbe mettere a disposizione dei cittadini informazioni circa l'iter delle procedure interne da seguire, le unità organizzative responsabili, le loro competenze, le scadenze previste e l'ufficio da contattare. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dovrebbero tenere in debito conto le raccomandazioni del Mediatore europeo. Essi dovrebbero concordare linee guida comuni, in conformità dell'articolo 295 TFUE, sul modo in cui ciascuna unità organizzativa dovrebbe registrare i propri documenti interni, classificarli in caso di possibile pregiudizio per gli interessi dell'Unione e archivarli a fini temporanei o storici, in base ai principi enunciati nel presente regolamento. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dovrebbero informare il pubblico in modo coerente e coordinato in merito alle misure adottate per dare attuazione al presente regolamento e formare il proprio personale affinché assista i cittadini nell'esercizio dei loro diritti ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) La trasparenza del processo legislativo è della massima importanza per i cittadini. Per questo, le istituzioni *devono* diffondere attivamente i documenti che sono parte del processo legislativo. La diffusione attiva

(13) La trasparenza del processo legislativo è della massima importanza per i cittadini. Per questo, le istituzioni *dovrebbero* diffondere attivamente i documenti che sono parte del processo legislativo *e*

dei documenti *va* incoraggiata anche in altri settori.

migliorare la loro comunicazione con i potenziali richiedenti. Le istituzioni dell'Unione dovrebbero rendere accessibili al pubblico sui loro siti internet quante più categorie di documenti possibile. La diffusione attiva dei documenti *dovrebbe essere* incoraggiata anche in altri settori.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Per migliorare la chiarezza e la trasparenza del processo legislativo, è opportuno che le istituzioni, gli organi e gli organismi adottino un registro interistituzionale dei lobbisti e delle altre parti interessate.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile. È opportuno definire, tramite accordi interistituzionali, modalità per informare il Parlamento europeo in merito al contenuto di tali documenti.

soppresso

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni, ***il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire*** l'accesso non solo ai documenti elaborati ***dalle istituzioni***, ma anche ai documenti da ***esse*** ricevuti. ***In tale***

(16) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni, ***degli organi e degli organismi dell'Unione, dovrebbe essere garantito*** l'accesso non solo ai documenti ***da essi*** elaborati, ma anche ai documenti da ***essi*** ricevuti. Uno Stato membro ***può***

contesto, si ricorda che la dichiarazione n. 35 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che uno Stato membro possa chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

chiedere *alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione* di non comunicare a terzi esterni *alle istituzioni, agli organi e agli organismi stessi* un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato che l'obbligo di consultare gli Stati membri relativamente alle richieste di accesso ai documenti da essi provenienti non conferisce loro un diritto di veto o il diritto di invocare leggi o disposizioni nazionali, e che l'istituzione, l'organo o l'organismo cui la richiesta è rivolta può rifiutare l'accesso solo in base alle eccezioni stabilite dal presente regolamento¹.

¹ *Sentenza del 18.12.2007, causa C-64/05 P, Regno di Svezia contro Commissione, Racc. 2007, pag. I-11389.*

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) *In linea di principio*, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. *Tuttavia*, taluni interessi pubblici e privati *dovrebbero essere tutelati mediante* eccezioni. *Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e deliberazioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni.* Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella

(17) Tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. *Per tutelare* taluni interessi pubblici e privati *è opportuno prevedere* eccezioni *a tale principio, peraltro assoggettandole a un sistema trasparente di regole e procedure, dal momento che la finalità generale dovrebbe essere l'esercizio da parte dei cittadini del diritto fondamentale di accesso.* Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione

legislazione *comunitaria* in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell'Unione.

dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell'Unione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Tutte le disposizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dovrebbero conformarsi al presente regolamento.

Emendamento

(18) In considerazione del fatto che il presente regolamento attua l'articolo 15 TFUE e all'articolo 42 della Carta, i principi e le limitazioni definiti in materia di accesso ai documenti dovrebbero prevalere su eventuali norme, misure o prassi adottate da un'istituzione, un organo o un organismo, in forza di una base giuridica diversa, e che introducono eccezioni ulteriori o più rigorose rispetto a quelle contemplate dal presente regolamento.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso ai documenti riconosciuti a Stati membri, autorità giudiziarie od organismi investigativi.

Emendamento

soppresso

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3, del trattato CE, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti,

Emendamento

(23) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dei principi e delle disposizioni di cui al presente regolamento, ciascuna istituzione e ciascun organo e organismo definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti, nonché ai

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti *del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo "le istituzioni") sancito dall'articolo 255 del trattato CE*, in modo tale da garantire al pubblico l'accesso più ampio possibile a quei documenti;

Emendamento

a) definire, ***in conformità dell'articolo 15 TFUE***, i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti ***delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione***, in modo tale da garantire al pubblico l'accesso più ampio possibile a quei documenti;

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) promuovere ***le*** buone prassi amministrative ***sull'***accesso ai documenti.

Emendamento

c) promuovere buone trasparenti prassi amministrative, ***al fine di migliorare l'accesso ai documenti, e in particolare la finalità generale di una maggiore trasparenza, responsabilità e democrazia.***

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 2

Testo della Commissione

Destinatari e campo di applicazione

I. Qualsiasi persona fisica o giuridica ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

Emendamento

Destinatari

Qualsiasi persona fisica o giuridica ***o qualsiasi associazione di persone fisiche o giuridiche*** ha diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, ***degli organi e degli organismi***, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

2. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di sua competenza, in tutti i settori d'attività dell'Unione europea.

3. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. In particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili ai sensi dell'articolo 12.

4. I documenti sensibili quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale articolo.

5. Il presente regolamento non si applica ai documenti prodotti dinanzi ai giudici comunitari da parti diverse dalle istituzioni.

6. Fatti salvi gli specifici diritti di accesso delle parti interessate ai sensi del diritto comunitario, non sono accessibili al pubblico i documenti di un fascicolo amministrativo di indagine o di un procedimento riguardante un atto amministrativo di portata individuale, finché l'indagine non sia conclusa o l'atto definitivo. Non sono accessibili al pubblico i documenti contenenti informazioni che un'istituzione abbia raccolto ovvero ottenuto da persone fisiche o giuridiche nell'ambito dell'indagine.

7. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione, vale a dire i documenti redatti o ricevuti dai medesimi e che si trovino in loro possesso, concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione. Il presente regolamento si applica alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea e alla Banca europea per gli investimenti unicamente quando esse esercitano funzioni amministrative.

2. I documenti sono resi accessibili al pubblico in formato elettronico nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, attraverso un registro ufficiale di un'istituzione, organo od organismo, o in seguito a richiesta scritta. I documenti redatti o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento.

3. Il presente regolamento non pregiudica i diritti più ampi di accesso del pubblico ai documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale, da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione o dalla legislazione degli Stati membri.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) "documento", qualsiasi contenuto

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a) "documento", qualsiasi contenuto **di**

informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) **redatto da un'istituzione e ufficialmente trasmesso a uno o più destinatari o altrimenti registrato, ovvero ricevuto da un'istituzione**. I dati contenuti in sistemi elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati costituiscono **dei documenti** se sono estraibili **in formato stampa o elettronico** usando gli strumenti disponibili del sistema operativo;

dati, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) **concernente una questione che rientri nella sfera di competenza di un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione**. I dati contenuti in sistemi elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati, **inclusi i sistemi esterni utilizzati per l'attività dell'istituzione, costituiscono un documento, soprattutto se sono estraibili** usando **uno degli strumenti ragionevolmente disponibili del sistema operativo interessato**. **L'istituzione, l'organo o l'organismo che intenda creare un nuovo sistema elettronico di archiviazione, o modificare sostanzialmente un sistema esistente, valuta il probabile impatto sul diritto di accesso, assicura che tale diritto sia garantito quale diritto fondamentale e agisce in modo tale da promuovere l'obiettivo della trasparenza. Le funzioni per il recupero delle informazioni archiviate nei sistemi elettronici di archiviazione sono adattate per rispondere alle richieste del pubblico;**

a bis) "documento classificato", un documento che è stato interamente o parzialmente classificato in conformità dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, del presente regolamento;

a ter) "atto legislativo", i documenti elaborati o ricevuti nel corso delle procedure legislative per l'adozione di atti legislativi, incluse le misure di portata generale adottate in forza di poteri delegati e di competenze di esecuzione, e di atti di portata generale giuridicamente vincolanti per gli Stati membri nei loro territori;

a quater) "funzioni amministrative", le misure concernenti le questioni organizzative, amministrative o di bilancio dell'istituzione, organo od organismo interessato;

a quinquies) "sistema di archiviazione", uno strumento o una procedura delle istituzioni, degli organi e degli organismi

dell'Unione per la gestione strutturata della registrazione di tutti i documenti che fanno riferimento a una procedura in corso o conclusa di recente;

a sexies) "archivi storici", quella parte degli archivi delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione che è stata selezionata, secondo i termini di cui alla lettera a), ai fini di una salvaguardia permanente.

Un elenco dettagliato di tutte le categorie di atti che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere da a) a a quater) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sui siti internet delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, che concordano e pubblicano altresì i propri criteri comuni per l'archiviazione.

b) "terzo", qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi entità esterna all'istituzione *interessata*, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi *comunitari* o *non comunitari*, nonché i paesi terzi.

b) "terzo" qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione, *all'organo o all'organismo interessato*, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi *dell'Unione* o *esterni a essa*, nonché i paesi terzi.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Procedure per la classificazione e declassificazione dei documenti

1. In presenza dei motivi di interesse pubblico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e fatto salvo il controllo parlamentare a livello nazionale e di Unione, un'istituzione, un organo o un organismo classifica un documento qualora la sua divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi essenziali dell'Unione o di uno o più Stati membri, nella fattispecie in materia di sicurezza pubblica, difesa e questioni militari. Un documento può essere classificato

parzialmente o integralmente. I documenti sono classificati come segue:

a) "EU TOP SECRET/ UE SEGRETISSIMO": questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri;

b) "EU SECRET/ UE SEGRETO": questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri;

c) "EU CONFIDENTIAL/ UE RISERVATISSIMO": questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe nuocere agli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri;

d) "EU RESTRICTED/ UE RISERVATO": questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe pregiudicare gli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri.

2. I documenti sono classificati solo se necessario. Nella misura del possibile, l'originatore indica sul documento classificato la data o il periodo entro il quale, o al termine del quale, le informazioni contenute possono essere declassate o declassificate. Diversamente, lo stesso rivede i documenti almeno ogni cinque anni per verificare se la classificazione iniziale è ancora necessaria. La classificazione è indicata in modo chiaro e corretto ed è mantenuta solo per il tempo in cui è necessario proteggere l'informazione. La responsabilità della classificazione dei documenti e di qualsiasi declassamento o declassificazione successivo spetta all'istituzione, all'organo o all'organismo originatore o a quella/quello che ha

ricevuto il documento classificato da un terzo o da un'altra istituzione, un altro organo o un altro organismo.

3. Fatto salvo il diritto di accesso da parte di altre istituzioni e altri organi e organismi dell'Unione, i documenti classificati sono divulgati a terzi con il consenso dell'originatore. Quando più di un'istituzione, organo o organismo partecipa al trattamento di un documento classificato, è assegnato lo stesso livello di classificazione; se la tutela da accordare è valutata in modo diverso, viene avviata una mediazione. I documenti relativi alle procedure legislative non sono classificati; le misure di esecuzione sono classificate prima della loro adozione qualora tale classificazione sia necessaria e finalizzata ad evitare un impatto negativo sulle misure stesse. Gli accordi internazionali relativi alla condivisione di informazioni riservate conclusi a nome dell'Unione non conferiscono a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale il diritto di impedire al Parlamento europeo di avere accesso a dette informazioni riservate.

4. Le domande di accesso a documenti classificati nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di detti documenti. Tali persone valutano altresì in che modo si possa fare riferimento a documenti classificati nel registro pubblico.

5. I documenti classificati sono iscritti nel registro dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo o divulgati con il consenso dell'originatore.

6. La decisione, da parte di un'istituzione, un organo o un organismo, di rifiutare l'accesso a un documento classificato è motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati dalle eccezioni previste all'articolo 4, paragrafo 1.

7. Fatto salvo il controllo parlamentare nazionale, gli Stati membri adottano misure atte a garantire che, nel

trattamento delle domande concernenti i documenti classificati dell'Unione, siano rispettati i principi definiti nel presente regolamento.

8. Le norme emanate da istituzioni, organi e organismi riguardo ai documenti classificati sono rese pubbliche.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) alla sicurezza pubblica, **compresa la sicurezza delle persone fisiche o giuridiche**;

Emendamento

a) alla sicurezza pubblica **dell'Unione o di uno o più Stati membri**;

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d)

Testo della Commissione

d) alla politica finanziaria, monetaria o economica **della Comunità** o di uno Stato membro;

Emendamento

d) alla politica finanziaria, monetaria o economica **dell'Unione** o di uno Stato membro;

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – frase introduttiva

Testo della Commissione

2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

Emendamento

2. Le istituzioni, **gli organi e gli organismi** rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) la consulenza legale **e le** procedure

Emendamento

c) la consulenza legale **relativa a** procedure

giurisdizionali, *di conciliazione e di arbitrato*;

giurisdizionali;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) l'obiettività e l'imparzialità delle procedure di *selezione*.

Emendamento

e) l'obiettività e l'imparzialità delle procedure di *appalto pubblico, fintanto che l'istituzione, l'organo o l'organismo contraente non abbia preso una decisione, o delle procedure di una commissione giudicatrice in vista dell'assunzione di personale, fintanto che l'autorità investita del potere di nomina non abbia preso una decisione*.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'accesso ai *seguenti* documenti viene rifiutato nel caso in cui la loro divulgazione pregiudichi gravemente il processo decisionale *delle istituzioni*:

a) documenti relativi a una questione sulla quale non sia stata presa una decisione;

b) documenti contenenti riflessioni per uso interno, facenti parte di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno alle istituzioni interessate, anche una volta adottata la decisione.

Emendamento

3. L'accesso ai documenti *redatti per uso interno o ricevuti da un'istituzione e relativi a una questione sulla quale l'istituzione non abbia ancora preso una decisione* viene rifiutato *solo* nel caso in cui la loro divulgazione pregiudichi gravemente e *manifestamente* il processo decisionale, *a causa del contenuto stesso dei documenti e delle circostanze oggettive della situazione*.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Si applicano le eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 3, salvo sussista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Con riguardo al paragrafo 2, lettera a), si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente.

Emendamento

4. Nel valutare l'interesse pubblico alla divulgazione a norma dei paragrafi da 1 a 3, si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione *qualora il documento richiesto riguardi la tutela dei diritti fondamentali e dello stato di diritto, la buona gestione dei fondi pubblici o il diritto a vivere in un ambiente sano, comprese le emissioni nell'ambiente. Un'istituzione, organo od organismo che invocauna di queste eccezioni procede a una valutazione oggettiva e specifica, dimostra che il rischio per l'interesse tutelato è prevedibile e non puramente ipotetico e indica in che modo l'accesso al documento potrebbe specificatamente ed effettivamente pregiudicare l'interesse tutelato.*

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 4 - paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I documenti la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio alla protezione dell'ambiente, ad esempio ai siti di riproduzione di specie rare, sono divulgati esclusivamente in conformità del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale¹.

¹ G U L 264 del 25.09.06, pag. 13.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Sono comunicati a terzi i nominativi, le qualifiche e le funzioni dei titolari di cariche pubbliche, funzionari e rappresentanti di interessi nell'espletamento delle loro attività professionali salvo se, per circostanze specifiche, tale divulgazione può ripercuotersi negativamente sugli interessati. Altri dati personali sono comunicati in conformità delle condizioni di legalità del trattamento di tali dati, di cui alla normativa comunitaria sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

Emendamento

5. I dati personali non sono divulgati qualora la loro divulgazione pregiudichi la vita privata o l'integrità dell'interessato. Non si ritiene tale pregiudizio sussistere:

– se i dati si riferiscono esclusivamente alle attività professionali dell'interessato a meno che, per circostanze specifiche, vi sia ragione di presumere che la divulgazione possa ripercuotersi negativamente sull'interessato;

– se i dati si riferiscono esclusivamente a una personalità pubblica a meno che, per circostanze specifiche, vi sia ragione di presumere che la divulgazione possa ripercuotersi negativamente sull'interessato o su altre persone collegate all'interessato;

– se i dati sono già stati pubblicati con il consenso dell'interessato.

I dati personali sono tuttavia comunicati se un interesse pubblico prevalente ne richiede la divulgazione. In tal caso l'istituzione, l'organo o l'organismo in questione sono tenuti a precisare l'interesse pubblico, fornendo le ragioni per le quali, nella fattispecie, detto interesse prevale sugli interessi della persona interessata.

Qualora rifiutino l'accesso a un documento sulla base del presente paragrafo, l'istituzione, l'organo o l'organismo valutano la possibilità di

concedere un accesso parziale a detto documento.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le eccezioni di cui al presente articolo si applicano unicamente *per il periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento*. Le eccezioni *sono applicabili* per un periodo massimo di trent'anni. *Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla protezione dei dati personali o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.*

Emendamento

7. Le eccezioni di cui al presente articolo *non si applicano ai documenti trasmessi nell'ambito delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti delegati o misure di esecuzione di portata generale. Le eccezioni non si applicano neanche ai documenti trasmessi alle istituzioni, agli organi e agli organismi dai lobbisti e da altri portatori di interesse allo scopo di influenzarne le politiche. Le eccezioni si applicano unicamente fintantoché siano giustificate dal contenuto dei documenti e comunque* per un periodo massimo di trent'anni.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Un'istituzione, un organo o un organismo possono concedere un accesso privilegiato ai documenti di cui ai paragrafi da 1 a 3 a fini di ricerca. Se l'accesso privilegiato è accordato, le informazioni sono rilasciate solo con precisi vincoli di utilizzo.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Consultazioni

Consultazione di terzi

1. Per quanto concerne i documenti di terzi, *l'istituzione consulta* il terzo al fine di

1. Per quanto concerne i documenti di terzi, *le istituzioni, gli organi e gli organismi*

valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui all'articolo 4, a meno che non sia chiaro che il documento deve o non deve essere divulgato.

2. Ove una domanda riguardi un documento proveniente da uno Stato membro, diverso dai documenti trasmessi nell'ambito delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti *non legislativi* di portata generale, sono consultate le autorità di quello Stato membro. L'istituzione in possesso del documento lo comunica a terzi salvo se lo Stato membro ne motiva la segretezza in base alle eccezioni di cui all'articolo 4 *o di disposizioni specifiche della propria normativa che ostino alla sua divulgazione. L'istituzione valuta l'idoneità dei motivi adottati dallo Stato membro nella misura in cui siano fondati sulle eccezioni previste dal presente regolamento.*

3. Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, che provenga da un'istituzione, e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione in questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamento. In alternativa, lo Stato membro può deferire all'istituzione la domanda di accesso.

consultano il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui all'articolo 4, a meno che non sia chiaro che il documento deve o non deve essere divulgato.

2. Ove una domanda riguardi un documento proveniente da uno Stato membro, diverso dai documenti trasmessi nell'ambito delle procedure per l'adozione di atti legislativi *o di atti delegati o di misure di esecuzione* di portata generale, sono consultate le autorità di quello Stato membro *qualora sussista il dubbio che il documento possa rientrare in una delle eccezioni*. L'istituzione in possesso del documento lo comunica a terzi salvo se lo Stato membro ne motiva la segretezza in base alle eccezioni di cui all'articolo 4 *e decide con giudizio autonomo se tale documento rientra tra le eccezioni.*

3. Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, che provenga da un'istituzione, *un organo o un organismo*, e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione in questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamento. In alternativa, lo Stato membro può deferire all'istituzione la domanda di accesso.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Atti legislativi

1. Conformemente ai principi democratici di cui agli articoli da 9 a 12 TUE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le istituzioni che esercitano la loro funzione legislativa, anche nell'esercizio di poteri delegati e di

competenze di esecuzione, nonché gli Stati membri che agiscono in veste di membri del Consiglio, garantiscono il massimo accesso possibile ai documenti relativi alle loro attività.

2. I documenti relativi ai programmi legislativi, alle consultazioni preliminari della società civile, alle valutazioni d'impatto, così come ogni altro documento preparatorio collegato a una procedura legislativa come pure i documenti attinenti all'esecuzione del diritto e delle politiche dell'Unione legati a una procedura legislativa, sono accessibili in un sito interistituzionale coordinato di facile consultazione e sono pubblicati in una serie elettronica speciale della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Nel corso della procedura legislativa, ogni istituzione, organo od organismo associato al processo decisionale pubblica i propri documenti preparatori e tutte le informazioni collegate, compresi i pareri giuridici, in una serie speciale della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come pure su un sito internet comune che riproduce il ciclo di vita della procedura in questione.

4. Una volta adottati, gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 13.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le domande di accesso a un documento sono presentate in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue di cui all'articolo 314 del trattato CE e sono **formulate in modo sufficientemente preciso da consentire all'istituzione di identificare il documento in oggetto**. Il richiedente non è tenuto a motivare la

Emendamento

1. Le domande di accesso a un documento sono presentate in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue di cui all'articolo 55, paragrafo 1, TUE. Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda.

domanda.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa ovvero i documenti richiesti non siano identificabili, l'istituzione chiede al richiedente di chiarirla e lo assiste in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di documenti. I termini prescritti a norma degli articoli 7 e 8 decorrono da quando l'istituzione ha ricevuto i chiarimenti richiesti.

Emendamento

2. Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa ovvero i documenti richiesti non siano identificabili, l'istituzione, ***l'organo o l'organismo*** chiedono al richiedente ***entro quindici giorni lavorativi*** di chiarirla e lo assistono in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di documenti. I termini prescritti a norma degli articoli 7 e 8 decorrono da quando l'istituzione ha ricevuto i chiarimenti richiesti.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di quindici giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di ***altri*** quindici giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

Emendamento

2. In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di quindici giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato, ***una sola volta, per un periodo massimo*** di quindici giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Nel caso di un rifiuto totale o parziale***, il richiedente può, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa di

Emendamento

3. ***L'istituzione comunica al richiedente se è probabile che un accesso totale o parziale al documento diventi possibile in una fase successiva e, in tal caso, quando***

rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma.

ciò potrebbe verificarsi.

Il richiedente può, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Ciascuna istituzione designa una persona incaricata di verificare che tutti i termini stabiliti nel presente articolo siano debitamente rispettati.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro **trenta** giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione **concede** l'accesso al documento richiesto e **fornisce** l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, **motiva** il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione **è tenuta** ad informare il richiedente dei mezzi di ricorso di cui questi dispone.

1. Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro **al massimo quindici** giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione, **l'organo o l'organismo concedono** l'accesso al documento richiesto e **forniscono** l'accesso ai sensi dell'articolo 10, entro tale termine oppure, con risposta scritta, **motivano** il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione, **l'organo o l'organismo sono tenuti** ad informare il richiedente dei mezzi di ricorso di cui questi dispone.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento

2. In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento

molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di **altri** quindici giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato, **una sola volta, per un periodo massimo** di quindici giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, la domanda s'intende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell'istituzione e/o presentare una denuncia al Mediatore a norma dei pertinenti articoli **del trattato CE**.

Emendamento

4. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, **dell'organo o dell'organismo**, la domanda s'intende **definitivamente** respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell'istituzione e/o presentare una denuncia al Mediatore a norma dei pertinenti articoli **dei trattati**.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Nuova domanda

Se, dopo aver ricevuto i documenti, il richiedente chiede di ottenerne di altri dalle istituzioni, la domanda è trattata come una nuova domanda conformemente agli articoli 7 e 8.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 9

Testo della Commissione

Articolo 9

Emendamento

soppresso

Trattamento di documenti sensibili

1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" o "CONFIDENTIEL" in virtù delle disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari.

2. Le domande di accesso a documenti sensibili nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, tali persone valutano altresì in che modo si possa fare riferimento a documenti sensibili nel registro pubblico.

3. I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell'originatore.

4. L'eventuale decisione, da parte di un'istituzione, di rifiutare l'accesso a un documento sensibile è motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati all'articolo 4.

5. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che nel trattamento delle domande concernenti documenti sensibili vengano rispettati i principi contenuti nel presente articolo e nell'articolo 4.

6. Le norme emanate dalle istituzioni riguardo ai documenti sensibili sono rese pubbliche.

7. La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il contenuto di un documento è reso disponibile senza creare discriminazioni per motivi di disabilità visiva, lingua di lavoro o piattaforma del sistema operativo. Le istituzioni garantiscono al richiedente un accesso effettivo al contenuto dei documenti senza discriminazioni di natura tecnica.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di **venti** pagine di formato A4 e l'accesso diretto elettronico o attraverso il registro sono gratuiti.

4. Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di **cinquanta** pagine di formato A4 e l'accesso diretto elettronico o attraverso il registro sono gratuiti.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le istituzioni adottano immediatamente le misure necessarie a istituire **un registro, che sarà operativo entro il 3 giugno 2002.**

3. Le istituzioni adottano immediatamente le misure necessarie a istituire **un'interfaccia comune dei registri delle istituzioni al fine di garantire un coordinamento tra questi ultimi.**

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 12— paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Fatti salvi gli articoli 4 e 9***, i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale dell'Unione europea sono resi direttamente accessibili al pubblico.

Emendamento

1. ***Le istituzioni, gli organi e gli organismi rendono direttamente accessibili al pubblico i documenti, in formato elettronico o attraverso i registri, in particolare i documenti*** redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale dell'Unione.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno quali altre categorie di documenti sono direttamente accessibili al pubblico.

Emendamento

4. Ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno quali altre categorie di documenti sono ***resi*** direttamente accessibili al pubblico ***in modo proattivo***.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le posizioni ***comuni*** adottate dal Consiglio secondo ***le procedure*** di cui ***agli articoli 251 e 252 del trattato CE*** e le relative motivazioni e la posizione del Parlamento europeo nel quadro di tali procedure;

Emendamento

b) le posizioni adottate dal Consiglio secondo ***la procedura*** di cui ***all'articolo 294 TFUE*** e le relative motivazioni e la posizione del Parlamento europeo nel quadro di tali procedure;

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) gli accordi internazionali conclusi ***dalla***

Emendamento

f) gli accordi internazionali conclusi

Comunità ovvero in base all'articolo 24 del trattato UE.

dall'Unione europea in base all'articolo 37 TUE e agli articoli 207 e 218 TFUE.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Responsabile dell'informazione

1. Ciascuna unità amministrativa generale di ogni istituzione, organo e organismo nomina un responsabile dell'informazione incaricato di garantire il rispetto del presente regolamento e delle buone prassi amministrative all'interno dell'unità amministrativa.

2. Il responsabile dell'informazione determina quali informazioni è opportuno fornire al pubblico in materia di:

- a) attuazione del presente regolamento;*
- b) buone prassi;*

e garantisce la diffusione di tali informazioni in forma e maniera adeguate.

3. Il responsabile dell'informazione valuta se i servizi della propria unità amministrativa generale si attengono alle buone prassi.

4. Il responsabile dell'informazione può indirizzare il richiedente verso un'altra unità amministrativa generale se le informazioni in questione non rientrano tra le competenze della sua unità, bensì in quelle di un'altra unità in seno alla stessa istituzione o allo stesso organo od organismo, a condizione che l'altra unità in questione sia in possesso di tali informazioni.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 ter

Principio di buona e trasparente amministrazione

Nel periodo di transizione precedente l'adozione delle norme previste di cui all'articolo 298 TFUE e fondate sugli obblighi di cui all'articolo 41 della Carta, le istituzioni, gli organi e gli organismi adottano e pubblicano, sulla base del codice di buona condotta amministrativa, orientamenti generali sulla portata degli obblighi di riservatezza e di segreto professionale di cui all'articolo 339 TFUE, degli obblighi derivanti da un'amministrazione sana e trasparente e della protezione dei dati personali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001. Detti orientamenti definiscono altresì le sanzioni applicabili nei casi di mancato rispetto del presente regolamento conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea, al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e alle disposizioni interne delle istituzioni.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 15 - titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Prassi amministrativa nelle istituzioni

Prassi **di trasparenza** amministrativa nelle istituzioni, **negli organi e negli organismi**

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le istituzioni, gli organi e gli organismi informano i cittadini in modo corretto e trasparente in merito alla propria struttura organizzativa, precisando le competenze dei propri servizi interni, illustrando il flusso di lavoro interno, fornendo scadenze indicative per le procedure che rientrano fra le loro competenze ed indicando a quali servizi i cittadini possono rivolgersi per ottenere assistenza, informazioni o presentare ricorsi amministrativi.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I documenti relativi al bilancio dell'Unione europea, alla sua esecuzione e ai beneficiari di finanziamenti e sovvenzioni dell'Unione sono pubblici e accessibili ai cittadini.

Tali documenti sono altresì accessibili attraverso un sito internet e una banca di dati specifici, nonché attraverso una banca di dati dedicata alla trasparenza finanziaria all'interno dell'Unione.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto di terzi di ***ottenere copia di documenti*** o riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto di terzi di riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 17 – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Disposizioni finali

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Al più tardi entro il ...*, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento e formula raccomandazioni comprendenti, ove opportuno, proposte di revisione del regolamento rese necessarie da eventuali cambiamenti intervenuti rispetto alla situazione attuale e un programma d'azione contenente le misure da adottare da parte di istituzioni, organi e organismi.

**** Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***